

CONTROLLI A DISTANZAIntercettazioni,
più garanzie
per le info non rilevanti

Alberto Cisterna ▶ pagina 13

Come cambia il processo

Intercettazioni, più garanzie per le «notizie» non rilevanti

Particolare cautela durante le indagini preliminari

PAGINA A CURA DI
Alberto Cisterna

■ Tempi stretti, anzi strettissimi per la riforma delle intercettazioni. La delega è molto ampia e lascia ai tecnici di via Arenula corposi spazi di manovra, ma tutto dovrà chiudersi in pochissimi mesi (5 al massimo). I criteri direttivi ed i principi fissati sono cinque: il primo (su utilizzazione e distruzione) articolato su 5 punti ed il quinto (sui trojan) in otto. Una rapida sintesi su ciascuno.

È un tema sensibile quello della riservatezza delle conversazioni tra difensore e detenuto. La soluzione, in questo caso, sarebbe semplice: basta prevedere che i colloqui dei difensori si svolgano in luoghi captativamente inattuabili. Resta il caso, quasi di scuola, in cui il difensore sia anche "correo" del proprio assistito, ma la scelta valoriale potrebbe comportare un sacrificio di questa prova in nome dell'incomprimibilità del diritto di difesa. È accaduto per il divieto di testimonianza su quanto avviene nella camera di consiglio dei giudici (Cassazione, sezioni unite n. 22327/2002), lo si potrebbe fare anche per la "camera di colloquio" del difensore. V'è, poi, l'utilizzazione in fase cautelare delle captazioni che, ovviamente, operano a sorpresa e, quindi, senza un previo contraddittorio con la difesa. In questi casi il pm trasfonde in atti le conversazioni rimandando la selezione garantita del materiale ad un momento successivo. La delega pretende, per questa scansione, che si abbia «speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni del-

le persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale». Criterio condivisibile, ma estremamente incerto. In questa fase il pm, nello spoglio del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura, dovrà comunque assicurare la riservatezza degli atti «contenenti conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), Codice privacy. L'articolo 4 contempla come «sensibili» i dati su «l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». Il precetto sarebbe chiaro, se non fosse per l'inciso: a meno che queste informazioni «non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei». È evidente che lo spazio di manovra del pm resta ancora ampio ed è, sostanzialmente, incomprimibile.

Ancora si prevede che costituisca delitto (pena fino a 4 anni) la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La norma intende colpire la propagazione sui social media di atti e comportamenti privati, operata per mera vendetta o dilleggio di taluno. La delega, ovviamente, stabilisce che la punibilità di una tale condotta è esclusa quando le registrazioni o le riprese siano «utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o

giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca». Ma il precetto è pericolosamente equivoco. Oggi Tizio registra i suoi messaggi o incontri con Sempronia ad insaputa di costei. Domani li divulga su internet a relazione conclusa. La punizione è scontata. Se Mevio, marito di Sempronia, acquisisce la registrazione e la porta come prova nel giudizio di separazione è logico che non sia punibile.

La lettera d) prevede, infine, una importante innovazione per le indagini concernenti «i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» con una «semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni». La locuzione è particolarmente equivoca, giacché non afferma esplicitamente che si debba applicare a questi procedimenti il regime semplificato previsto dal Dl 152/1991 per i reati di criminalità organizzata. Il passaggio dai «gravi» (articolo 266 Cpp) ai «sufficienti indizi» (articolo 13 Dl 152/1991) di reato segnerebbe una svolta di una certa importanza nel ricorso alle captazioni contro la nuova "mafia bianca" della corruzione. Ma il governo potrebbe anche limitarsi ad interventi meno incisivi (ad esempio allungando la durata del primo decreto di intercettazione da 15 a 40 giorni). Il dibattito in corso sul Codice antimafia e sull'inclusione in esso di questo stesso catalogo di reati dovrebbe portare ad evitare "un terzo binario" in materia di intercettazioni. Ma nulla è da escludere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

